



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO

prima sezione civile, composto dai Magistrati:

DR.SSA ANNA INTROINI - PRESIDENTE
DR. MARCO MANCINI - GIUDICE
DR. ALESSANDRO PETRONZI - GIUDICE EST.

sciogliendo la riserva che precede;

letto il ricorso depositato da _____ s.r.l., in

persona del legale rappr.te p.t., con sede legale in _____ (CO), via

_____, C.F. _____ e p. iva _____, proponente un

concordato preventivo misto con spiccata prevalenza della
continuità aziendale diretta;

rilevato che veniva proposto ricorso ex art.161, comma 6, L.F.

salvo poi depositare proposta ed allegata documentazione nei
termini indicati dal Tribunale;

osservato che la proposta appare ben articolata e corredata della

rituale documentazione per poterla ritenere ammissibile,

sotto ponendo ai creditori una suddivisione in unica classe del ceto

chirografario e dei creditori privilegiati degradati per incapacienza

del bene su cui cade la prelazione, con soddisfazione proposta nella

misura dell'1,6% (salvo il possibile aumento della percentuale

prevista in ipotesi di apporto di finanza esterna in corso di

valutazione con operatori specializzati), e quindi il totale

soddisfacimento dei crediti in prededuzione comprese le spese di

N. 2016 Reg. C.P..

*Oggetto: decreto di
ammissione alla pro-
cedura di concordato
preventivo.*

IL CASO.it

procedura e di quelli privilegiati non degradati;

rilevato che l'attivo ritraibile deriva, per la più parte, dall'esercizio diretto dell'impresa (c.d. good company) e solo per una parte residua dalla liquidazione di assets non funzionali all'esercizio di impresa e dall'incasso di crediti intercompany (c.d. bad company);

che l'ammontare del passivo ammonta a circa euro 10,5 mln, con preponderanza del ceto dei creditori privilegiati (pari a circa euro 7,2 mln euro);

considerato che il concordato risulta essenzialmente fondato:

- sulla continuità aziendale diretta nello stabilimento produttivo;
- sulla dismissione degli assets non strategici;
- sul modesto (all'attualità) apporto di finanza esterna;

rilevato altresì che anche la tempistica prospettata (2016-2020) appare *prima facie* fattibile, dovendosi ritenere la postergazione anche dei creditori privilegiati compatibile con la previsione normativa di cui all'art. 186 *bis* l.f., anche se superiore, come nella specie, all'anno;

ritenuto infatti che possa perpetuarsi l'orientamento ormai più volte espresso dalla Suprema Corte (*ex pluribus*, Cass. 10112/2014; Cass. 20388/2014; Cass. 17461/2015) in base al quale la soddisfazione del creditore privilegiato, anche oltre il termine di un anno previsto dall'art. 186 *bis* l.f., risulta ammissibile purché si contemperi tale pregiudizio con il riconoscimento del diritto di voto, che commisuri la perdita economica subita dal creditore, la cui determinazione in concreto, rilevante ai fini del computo del

voto *ex art. 177*, terzo comma, 1.f., costituisce un accertamento in fatto che il giudice di merito deve compiere alla luce della relazione giurata *ex art. 160*, secondo comma, 1.f., tenendo conto degli eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di realizzo dei beni gravati in ipotesi di soluzione alternativa al concordato, oltre che del contenuto concreto della proposta nonché della disciplina degli interessi di cui agli artt. 54 e 55 1.f. (richiamata dall'art. 169 1.f.);

evidenziato nella specie che la proposta già riconosce ai creditori privilegiati dilazionati il beneficio dell'interesse legale (cfr. pag. 37) e che la questione di liquidazione dei cespiti assume secondaria rilevanza, alla luce della natura essenzialmente in continuità del concordato in esame;

ritenuto dunque che il semplice riconoscimento degli interessi legali sino all'effettiva soddisfazione determini quell'equo contemperamento degli interessi dei creditori privilegiati dilazionati che l'art. 186 *bis* 1.f. intende assicurare con il riconoscimento del diritto di voto limitatamente alla parte di credito soddisfatta con ritardo ultra-annuale;

osservato invece che il diritto di voto deve essere riconosciuto ai creditori privilegiati comunque degradati al chirografo in ossequio al principio sancito dall'art. 177, III co. 1.f., limitatamente alla porzione di credito rimasta insoddisfatta per incampienza del bene cui cui il privilegio cade;

osservato che si ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale e di dottrina secondo cui al Tribunale resta precluso - controllando l'esistenza o meno dei presupposti di ammissibilità - verificare la veridicità dei dati aziendali e/o la fattibilità del piano, se non attraverso un controllo ed una puntuale verifica dell'iter logico attraverso il quale il professionista è giunto a rilasciare la sua attestazione, già all'esito di quanto emergerà dal deposito della relazione *ex art. 172 L.F.*;

osservato, difatti, che presupposto di ammissibilità del concordato è la fattibilità del piano e non il deposito di una relazione che tale fattibilità attesti;

ritenuto che il concetto di fattibilità, inteso come "prognosi circa la possibilità di realizzazione della proposta nei termini prospettati", va nettamente scisso da quello di convenienza: non a caso il giudice di legittimità, nelle più recenti pronunce, ha avuto modo di precisare che il controllo del giudice sulla fattibilità è limitato alla fattibilità "giuridica" con esclusione di quella "economica", il cui sindacato è riservato in via esclusiva ai creditori;

osservato che la fattibilità giuridica si estrinseca nel potere/dovere di dichiarare l'inammissibilità della proposta "quando modalità attuative risultino incompatibili con norme inderogabili" (arg. *ex* Cass. Sez. Un. 1521/2013; Cass. 11497/2014; Cass. 11423/2014);

rilevato che questione non di poco momento è quella di stabilire se il controllo di fattibilità giuridica debba ritenersi limitato alla violazione di norme inderogabili ovvero possa riguardare tutti i

profili strettamente giuridici collegati alle azioni programmate per la realizzazione della proposta, lettura quest'ultima sicuramente più convincente e sostenibile, posto che appare naturale rimettere al controllo del Tribunale la risoluzione di ogni questione di fattibilità dipendente dalla corretta o quanto meno non manifestamente errata applicazione di norme di diritto;

considerato, pertanto, che il Tribunale deve emettere un giudizio di inammissibilità oltre che nell'ipotesi in cui siano programmate azioni illecite o contrarie ai principi generali dell'ordinamento, anche qualora il piano si fondi su prospettazioni giuridiche manifestamente errate (*cf. erronea qualificazione giuridica dei crediti, mancato o inesatto computo degli interessi dei crediti privilegiati*);

osservato, invece, che tutti i profili legati alla valutazione della fattibilità economica del concordato vanno rimessi al vaglio esclusivo dei creditori in sede di approvazione del concordato, creditori a cui è demandata ogni decisione sui profili economici della proposta, sotto il duplice profilo della verosimiglianza dell'esito e della sua convenienza;

osservato, tuttavia, che la stessa citata sentenza a sezioni unite ha cura di sottolineare come la fattibilità giuridica non esaurisca l'ambito del controllo di fattibilità del Tribunale, dato che la Corte si interroga se sia consentito un intervento del Tribunale, anche contrastante con le indicazioni ed il giudizio del professionista attestatore, una volta verificata "l'assoluta impossibilità di

realizzazione” del piano: impossibilità di realizzazione non dipendente da profili prettamente giuridici collegati alle azioni programmate per la realizzazione della proposta, dato che altrimenti tale controllo andrebbe a coincidere con quello sulla fattibilità giuridica;

rilevato che la problematica presuppone l'individuazione della causa concreta del concordato, vale a dire “l'accertamento delle modalità attraverso le quali, per effetto ed in attuazione della proposta del debitore, le parti dovrebbero in via ipotetica realizzare la composizione dei rispettivi interessi” (*cf. così testualmente nella citata sentenza a sezioni unite*);

rilevato, in particolare, che il fondamento causale del concordato preventivo va rinvenuto:

- 1) “nel superamento dello stato di crisi dell'imprenditore” (avuto riguardo, per quanto possibile, alla conservazione dei valori aziendali) e più generalmente, aggiunge il Collegio, nella regolazione della crisi;
- 2) “nel riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti”: affermazione che va letta in primo luogo come attribuzione di una valenza inderogabile all'indicazione di una misura minima di soddisfacimento di tutte le ragioni creditorie e che trova probante conforto nella lettera della legge e precisamente nell'inciso contenuto nell'art. 160, comma 1,

lett. a) L.F. laddove, in relazione al contenuto del piano, si fa riferimento alla soddisfazione dei crediti;

osservato, in una parola, che la proposta deve prevedere, ed il piano concretamente assicurare a tutti i crediti, una generica soddisfazione, soddisfazione che, per alcune categorie giuridiche di crediti, è sottoposta a vincoli sia qualitativi che quantitativi: di qui l'inammissibilità della proposta dove possa fortemente dubitarsi dell'esistenza di un pagamento minimale o comunque attribuzione patrimoniale;

rilevato, difatti, che se causa del contratto è lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, in una parola, la causa del concordato deve ritenersi soddisfatta qualora la proposta preveda una qualche soddisfazione dei crediti;

considerato che il grado di possibile soddisfazione dei crediti si colloca in una ideale forchetta che va dalla necessaria offerta di una qualche attribuzione patrimoniale all'integrale pagamento;

considerato che il diritto dei creditori ad ottenere "una sia pur minimale consistenza del credito" vantato "in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti" rimanda sia al rispetto da parte del Tribunale del disposto di cui all'art. 181 L.F. (disposizione espressamente richiamata dalla citata sentenza a sezioni unite), sia al termine per l'esecuzione del concordato: termine per l'adempimento del concordato il cui inutile decorso

renderà esigibili tutti i crediti, a prescindere dall'iniziativa dei singoli creditori;

rilevato che la determinazione del momento di esigibilità dei crediti ha immediati riflessi anche sull'inadempimento e, quindi, sulla risoluzione del concordato;

osservato che ormai risulta acquisito il principio della rilevanza dell'indicazione dei tempi di adempimento per la valutazione della proposta nei suoi termini complessivi e quindi anche del giudizio di fattibilità del concordato: tempi che la società ricorrente puntualmente indica ma che il Commissario Giudiziale dovrà oggettivamente verificare alla luce dei ceti creditori e dei relativi termini entro i quali dovrebbero essere soddisfatti;

ritenuto che, se è vero che il tempo dell'adempimento è fisiologicamente collegato alla convenienza della proposta (suscettibile del solo vaglio dei creditori), è altrettanto vero che tale affermazione trova un limite - come è stato sottolineato anche dalla dottrina - ove l'irragionevolezza del termine vada a minare la causa in concreto della proposta; e ciò in quanto i tempi "ragionevolmente contenuti" di realizzazione della proposta integrano uno dei requisiti della causa concreta del concordato;

ritenuto, pertanto, che si profila consequenziale desumere che il cennato termine non possa, sempre e comunque, essere nella disponibilità della maggioranza dei creditori, dato che un termine per l'esecuzione del concordato manifestamente irragionevole non

assicurerebbe il soddisfacimento della causa del concordato e giustificerebbe quindi il sindacato del Tribunale;

rilevato che, a questo punto, va individuato un modello procedimentale da assumere a parametro del giudizio sulla ragionevolezza del termine previsto per l'adempimento del concordato e può aiutare il riferimento temporale richiamato dal Decreto sviluppo del 2012 che – introducendo significative novità alla c.d. Legge Pinto – ha stabilito che nel caso di procedura concorsuale la durata non deve eccedere i sei anni (a far tempo dal deposito del ricorso evidentemente);

rilevato che, se da una parte detto termine *tout court* non è applicabile ai procedimenti di concordato, posto che l'esecuzione del concordato si realizza dopo la chiusura della procedura (arg. ex Cass. 8.5.2012, n. 7021), lo stesso termine può costituire un autorevole riferimento logico-sistematico per quantificare la ragionevolezza del tempo (*ma davvero massimo*) dell'adempimento;

osservato che il diritto dei creditori al “consenso informato sulla prospettiva di essere soddisfatti, quanto meno in termini minimali, e comunque in tempi ragionevoli, si pone in rapporto di corrispettività con il diritto dell'imprenditore a regolare la propria crisi d'impresa, integrando la causa concreta del concordato, la cui manifesta irrealizzabilità è sottoposta al controllo di legittimità/fattibilità del Tribunale;

considerato che detto convincimento alligna nella motivazione della più volte citata sentenza a sezioni unite la quale, pur nella dichiarata impossibilità di stabilire, “con una previsione generale ed astratta, i margini di intervento del giudice in ordine alla fattibilità del concordato dovendosi a tal fine tener con delle concrete modalità proposte dal debitore”, offre precise indicazioni con riferimento al concordato per cessione di beni;

ritenuto, quindi, che in relazione al cennato tipo di concordato il controllo di fattibilità del Tribunale si sostanzia:

1) nella verifica dell' idoneità della documentazione prodotta a corrispondere alla funzione che le è propria, consistente nel fornire elementi di giudizio ai creditori;

2) nell' accertare la fattibilità giuridica della proposta;

3) nel valutare l' effettiva idoneità della proposta ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura come sopra delineata;

4) nello stimare la ragionevolezza del termine previsto dal proponente per la soddisfazione di tutti i crediti verificando, con riferimento ai beni del patrimonio offerti alla procedura, la disponibilità materiale e giuridica, posto che la mancata previsione della soddisfazione o pagamento di tutti i creditori, ivi compresi i chirografari (questi ultimi in qualsiasi misura o modalità), in tempi ragionevoli non soddisfa la causa della procedura e determina l' inammissibilità della proposta (arg. ex Cass. 13817/2011);

rilevato che proprio la Suprema Corte a sezioni unite con cennata pronuncia del 2013 ha sancito come rientri nell' ambito del


controllo del Tribunale la "rilevazione del dato, se emergente *prima facie*, da cui poter desumere l'inidoneità della proposta a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati, nel rispetto dei termini di adempimento previsti": principio dalla valenza sicuramente generale e come tale applicabile, *mutatis mutandis*, a tutti i tipi di concordato;

osservato che il riferimento all'emersione *prima facie* del dato sembra riecheggiare l'ultimo comma dell'art. 186 *bis* L.F. in tema di concordato con continuità aziendale, laddove si prevede che il Tribunale provveda ai sensi dell'art. 173 L.F. ove l'esercizio dell'attività d'impresa risulti "manifestamente dannoso per i creditori";

esaminati gli atti ed osservato che la società proponente il concordato ha allegato documentazione sufficiente perché il Tribunale possa ritenere legittima la proposta, salvo più approfondita rivisitazione nel corso della procedura anche all'esito dell'analisi del Commissario Giudiziale che ribadirà o meno, anche in punto ricostruzione contabile, la relazione depositata dall'esperto ai sensi dell'art.161, comma 3, L.F.;

osservato che il Commissario Giudiziale dovrà rivisitare il piano finanziario verificando in particolare le esposizioni debitorie, non ultime quelle esposte in prededuzione;

osservato che il Commissario Giudiziale - nel verificare la documentazione prodotta - avrà modo di ribadire o meno l'effettiva possibilità nei tempi di esecuzione del concordato come prospettati:



⇒ di realizzare l'attivo nel *quantum* e con le modalità espresse verificando la effettiva solvibilità dei debitori dell'odierna impresa proponente;

⇒ di acquisire quanto prima un più chiaro ed esaustivo quadro prospettico sulla reale condizioni del patrimonio dell'impresa;

osservato che il Commissario Giudiziale avrà modo – proprio vagliando ogni dato contabile in ottica prognostica secondo un calcolo di ponderata probabilità - di confermare o meno le motivazioni che sorreggono il giudizio di fattibilità, fattibilità del piano che deve essere coerente con la proposta, serio e concretamente realizzabile sulla base delle risorse presenti nel patrimonio aziendale;

osservato che la fattibilità del piano non può prescindere dal fattore "tempo" che ne costituisce un presupposto logico-giuridico essenziale: in una parola, proprio nell'ottica di garantire al creditore la possibilità di prestare un consenso informato, è necessario che la proposta concordataria al ceto chirografario (e allo stesso Tribunale) possa effettivamente esporre i tempi di esecuzione non già come possibili ma, se non certi, comunque altamente probabili: giudizio che formulerà il Commissario Giudiziale in sede di relazione *ex art.172 L.F.*;

rilevato che la cennata sentenza della Suprema Corte ineccepibilmente - nel definire l'ambito dei poteri del giudice nei tre diversi momenti di ammissibilità, revoca ed omologazione del concordato - afferma un'identità di posizione da parte del giudice e

pertanto l'utilizzabilità di un medesimo parametro valutativo nelle differenti fasi, in quanto "la specifica determinazione dei poteri del giudice va effettuata in considerazione del ruolo a lui attribuito in funzione dell'effettivo perseguimento della causa del procedimento, ruolo che rimane identico nei diversi momenti ora considerati";

considerato, soprattutto, che nell'analisi del rapporto tra controllo giurisdizionale in fase di ammissibilità, nel corso della procedura ed in sede di omologa, non si rinviene alcun effetto preclusivo, e quindi alcun limite al riesame di questioni già decise nella fase introduttiva, che possono essere liberamente riesaminate dal Tribunale (*cfr. Corte Cost. 12.3.2010 n.98*): di qui sempre la prerogativa, non compromessa dall'emanando decreto di ammissione, nel corso della procedura ed in sede di omologa, di riesaminare tutte le questioni già affrontate in sede di ammissibilità;

preso atto del parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero ;
rilevato che può disporsi in questa sede il versamento di una somma ridotta rispetto a quella dovuta per spese di procedura e precisamente della somma di € 135.000,00 (*centotrentacinquemila./00*), mediante accredito su conto corrente bancario intestato alla procedura presso banca indicata dal Commissario giudiziale;

P.Q.M.

Il Tribunale così provvede:

- dichiara aperta la procedura di concordato preventivo proposta da [redacted] s.r.l., in persona del legale rappr.te p.t., con sede legale in [redacted] (CO), via [redacted], C.F. [redacted] e p. iva [redacted];
- delega alla procedura il **dr. Alessandro Petronzi**;
- ordina la convocazione dei creditori avanti al G.D. dott. Alessandro Petronzi al quarto piano del Palazzo di Giustizia (stanza 407) per l'udienza del **28.11.2016 h 12,30**;
- fissa il termine di giorni 10 (dieci) per la comunicazione di questo provvedimento ai creditori stessi;
- conferma quale Commissario Giudiziale il **dr.** [redacted];
- dispone che nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto la società ricorrente provveda a depositare nella Cancelleria sez.fallimentare la somma di € 135.000,00 (*centotrentacinquemila/00*), per acconto su spese di procedura, mediante versamento su conto corrente bancario intestato e vincolato alla procedura presso l'Istituto di credito indicato dal Commissario Giudiziale;
- ordina che il presente decreto sia pubblicato e notificato secondo quanto disposto dall'art. 166 L.F.

Si comunichi.

Como, 19 settembre 2016.

IL GIUDICE EST.

(*dr. Alessandro Petronzi*)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. [redacted])

IL PRESIDENTE

(*dr.ssa Anna Introini*)

Valle

Depositato nella cancelleria
del Tribunale di Como.
Oggi 22 SET 2016
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. [redacted])